

audiovisivi e radiofonici. Scopo della segnalazione era di portare all'attenzione del legislatore alcune criticità e proposte in ragione dell'esigenza, riscontrata dall'Autorità nella pratica della propria attività istituzionale, della revisione di alcuni aspetti del sistema sanzionatorio vigente dettato dal decreto legislativo n. 9/2008, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", il quale ha attribuito all'Autorità competenze in materia di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, di individuazione periodica delle piattaforme emergenti per la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi e, ciò che rileva in questa sede, di vigilanza sul corretto esercizio del diritto di cronaca. L'Autorità ha deliberato l'invio di tale segnalazione con l'auspicio che il Governo, qualora convenisse sulla problematicità della questione, decidesse di porre mano a un riesame delle norme vigenti secondo le soluzioni prospettate, al fine di consentirle l'espletamento di un'attività sanzionatoria il più possibile trasparente, certa, efficace e proporzionata, nell'ambito dei poteri che il legislatore ha inteso attribuirle.

Un primo aspetto che l'Autorità ha sottolineato in sede di segnalazione al Governo è come il decreto non abbia esplicitamente previsto un presidio sanzionatorio autonomo in caso di violazione delle proprie disposizioni senza che vi sia una contestuale violazione anche di disposizioni di rango secondario. Il decreto, infatti, si limita ad indicare il rinvio all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per le sole violazioni dei regolamenti di attuazione delle norme in materia di diritto di cronaca, con la conseguenza paradossale e presumibilmente non voluta dal legislatore che la violazione della norma primaria appare non sanzionabile a fronte della sanzionabilità della norma secondaria.

Il secondo aspetto su cui si focalizza la segnalazione inviata al Governo è costituito dalle sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità per violazioni dei citati regolamenti, le quali oscillano da un minimo edittale di venti milioni di lire, pari a euro 10.329,14, a un massimo di cinquecento milioni di lire, pari a euro 258.228,45, senza che sia fatta alcuna distinzione tra l'ambito locale o nazionale di esercizio dell'attività radiotelevisiva da parte del soggetto che ha commesso la violazione accertata dall'Autorità, laddove alle emittenti locali, per la violazione delle disposizioni del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici relative a obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, è riconosciuta la riduzione della sanzione a un decimo. Ritenendo che ragioni di coerenza dell'azione dell'Autorità debbano suggerire al legislatore di far rientrare esplicitamente la cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica nel novero degli ambiti in cui alle emittenti locali spetta il beneficio della riduzione a un decimo della sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità, al fine di ripristinare una condizione di parità di trattamento tra le sanzioni applicabili nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale si proponeva, pertanto, si è suggerito di modificare in tal senso l'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 9/2008.

#### Segnalazione in materia di limiti antitrust per stampa e televisione e conflitto di interessi

Nella seduta del 24 novembre 2010, l'Autorità ha deliberato di rivolgere al Governo una segnalazione in merito ai limiti *antitrust* per stampa e tv e alla rilevanza della prima anche ai fini della legge n. 215 del 2004.

La prima questione atteneva alla scadenza il 31 dicembre 2010 del divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di participa-

re alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale. La norma, in sede di riordino e coordinamento della legislazione in materia radiotelevisiva, è confluita, senza modifiche, nell'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione, ora Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici).

L'Autorità ha ritenuto che il mantenimento della normativa sui limiti *antitrust* incrociati stampa-tv potesse a pieno titolo rientrare tra gli interventi consentiti al legislatore per il mantenimento della concorrenzialità e del pluralismo del sistema dell'informazione, anche alla luce del confronto con i principali Paesi europei, provvisti di regole che mirano a limitare l'influenza che uno stesso soggetto può avere nel sistema dell'informazione tramite il controllo di una pluralità di mezzi di comunicazione di massa (c.d. *cross-ownership media rules*). I limiti così imposti al sistema delle partecipazioni incrociate in diversi *media* rispondono, infatti, alla peculiare esigenza di garantire la partecipazione di più imprese di comunicazione appartenenti ad una pluralità di soggetti, prevenendo i rischi di un'eccessiva concentrazione e garantendo la diversità dell'informazione, ai fini ultimi di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. L'Autorità ha segnalato che la scadenza del divieto in questione il 31 dicembre 2010 fosse di particolare rilevanza ai fini del pluralismo, in considerazione del fatto che la televisione risulta il mezzo principale di informazione, seguita dai quotidiani, che rappresentano la seconda fonte di informazione utilizzata in Italia, auspicando un intervento legislativo al fine di mantenere in vigore tale divieto oltre la scadenza legislativamente prevista, al fine di non lasciare l'Italia sprovvista di una norma tutt'ora utile al complessivo sistema dell'informazione. Considerato che tale disposizione, nella formulazione attuale, risulta limitata al possesso di reti nazionali televisive analogiche, l'Autorità ha altresì evidenziato l'opportunità di un suo adeguamento alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 a tutt'oggi, e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella di mercato del settore.

A valle della proroga del termine di scadenza del 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 ad opera delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 225/2010, l'Autorità ha rinnovato la segnalazione in data 2 marzo 2011 richiamando l'attenzione sul vuoto normativo che si verrebbe a determinare ove entro il mese di marzo il divieto di incrocio tra stampa e tv non venisse congruamente prorogato e adeguato alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta con l'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella di mercato del settore. In accoglimento di tale segnalazione, con il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, il termine in questione è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.

L'altra segnalazione atteneva alla discrasia, riscontrata nella pratica della attività istituzionale dell'Autorità, di alcuni aspetti della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi". Le funzioni attribuite all'Autorità consistono nell'accertare che le imprese che agiscono nei settori del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e che fanno capo al titolare di cariche di Governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi soggetti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e alla legge 3 maggio 2004, n. 112 (le cosiddette leggi parametro), forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo. In ragione del fatto che le menzionate "leggi parame-

tro" non contengono, tra i comportamenti vietati che possono configurare il sostegno privilegiato, alcun riferimento alla stampa, l'Autorità ha evidenziato il rischio che da tale vuoto normativo consegua che il "sostegno privilegiato" non possa configurarsi nei confronti delle imprese della carta stampata. Questo pur essendo esse operanti nel SIC di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 112/04 e benché anche da parte loro possano essere materialmente violati i principi del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione, in quanto le leggi parametro prese in esame dalla legge n. 215/2004 impongono il rispetto di tali principi solo da parte delle emittenti radiotelevisive, e non anche da parte della stampa. L'Autorità ha pertanto rappresentato al Governo la problematicità della questione, segnalando che, in caso di rivisitazione della legge sulla risoluzione dei conflitti di interessi, andrebbe colmato il vuoto normativo che non consente, allo stato della legislazione vigente, di configurare la sussistenza del "sostegno privilegiato" da parte delle imprese della carta stampata.

***Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alle operazioni di concentrazione e alle fattispecie di abuso di posizione dominante***

Nel periodo intercorrente tra il maggio 2010 e il marzo 2011, nell'ambito della collaborazione istituzionale con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità, nello svolgimento delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249 del 1997, ha reso al garante della concorrenza pareri in merito alle operazioni di concentrazione e alle fattispecie di abuso di posizione dominante. In particolare, il numero totale di casi su cui l'Autorità è stata chiamata a rendere un parere è stato pari a diciannove (diciassette operazioni di concentrazione e due casi di abuso di posizione dominante), come illustrato nella Tabella 4.1. Le operazioni hanno riguardato l'acquisizione di impianti e frequenze nell'ambito del processo di digitalizzazione delle reti televisive terrestri e, in misura minore, un graduale processo di consolidamento nel settore delle infrastrutture radiofoniche in cui alcuni operatori nazionali nuovi entranti stanno completando la copertura della loro rete. È da rilevare, inoltre, che ciascuna operazione di concentrazione esaminata è stata valutata non suscettibile di determinare o rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati.

**Tabella 4.1.** Pareri resi all'AGCM in merito alle operazioni di concentrazione e alle fattispecie di abuso di posizione dominante

<b>N.PARERE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ARRIVO</b>	<b>PARTI</b>	<b>DELIBERA</b>
C10622	Acquisto di un ramo d'azienda	23/06/2010	Monradio s.r.l. / La Madame s.r.l.	344/10/CONS
C10628	Acquisto del controllo esclusivo	30/06/2010	De Agostini s.p.a./ RDF Media Group plc	345/10/CONS
C10743	Acquisto di un ramo d'azienda	20/09/2010	Elettronica Industriale s.p.a. / Italia 7 Gold Calabria s.r.l.	523/10/CONS
C10745	Acquisto del controllo esclusivo di Tidy e acquisto di un ramo di azienda nel caso di One	20/09/2010	All 3 Media Group Limited/ Tidy Television Limited e One Potato limited	524/10/CONS

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>N.PARERE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ARRIVO</b>	<b>PARTI</b>	<b>DELIBERA</b>
C10767	Passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo	15/10/2010	Reti Televisive Italiane s.p.a./ Tao Due s.r.l.	561/10/CONS
A420	Richiesta di parere in merito allo schema di provvedimento finale relativo al caso FIEG/Google	29/10/2010	FIEG/GOOGLE	614/10/CONS
C10789	Acquisto in permuta di un ramo d'azienda costituito da un impianto trasmissivo televisivo e dalle relative frequenze	08/11/2010	Elettronica Industriale s.p.a./ Associazione Teleradiopace TV	613/10/CONS
C10830	Acquisto di un ramo d'azienda	03/12/2010	Virgin Radio Italy s.p.a. / Radio FM Classics s.r.l.	661/10/CONS
C10856	Acquisto di un ramo d'azienda	21/12/2010	Monradio s.r.l. / Radio Padania s.c.r.l.	8/11/CONS
C10857	Acquisto di un ramo d'azienda	21/12/2010	Monradio s.r.l. / Radio Padania s.c.r.l.	10/11/CONS
C10873	Acquisto di un ramo d'azienda	24/12/2010	Neomobile s.p.a. / Zero9 s.p.a.	9/11/CONS
C10926	Acquisto del controllo di 3 TV	15/02/2011	Arvedi Steel Engineering s.r.l. / Quadrifoglio TV, Televeneto, Arialice	108/11/CONS
C10929	Acquisto del controllo esclusivo	15/02/2011	VimpelCom / Wind Telecomunicazioni s.p.a.	109/11/CONS
C10934	Acquisto di un ramo d'azienda	22/02/2011	Monradio s.r.l. / Mediatelecom s.c.	118/11/CONS
C10946	Acquisto controllo congiunto	03/03/2011	Engineering.IT s.p.a. / Armosia TV s.r.l.	142/11/CONS
A424	Richiesta di parere in merito allo schema di provvedimento finale relativo al caso E Polis/ Audipress - abuso di posizione dominante da parte di Audipress S.r.l. nel mercato della rilevazione della stampa quotidiana e periodica	08/03/2011	E POLIS / AUDIPRESS	
C10958	Acquisto del ramo d'azienda	11/03/2011	TEA s.p.a. / Stampa Indipendente S.c.r.l. Limina Edizione	143/11/CONS
C10961	Acquisto del controllo	11/03/2011	De Agostini s.p.a. / Edizioni White Star s.r.l.	144/11/CONS
C10986	Acquisto del controllo esclusivo	28/03/2011	Neomobile s.p.a. / Onebip s.r.l.	

Fonte: Autorità

Per quanto concerne le fattispecie di abuso di posizione dominante, nel periodo di riferimento, l'Autorità ha reso due pareri, entrambi in merito a decisioni con impegni ex art. 14-ter della legge n. 287 del 1990.

In primo luogo, nel novembre 2010, l'Autorità ha reso il parere sul provvedimento relativo alla valutazione degli impegni presentati da Google inc. e Google Ireland limited (di seguito, "Google" per entrambe le società) nell'ambito dell'istruttoria *FIEG-Federazione Italiana Editori Giornali/Google* (procedimento A420), volta all'accertamento di presunte violazioni dell'art. 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE).

Nel parere, come di consueto, l'Autorità ha fornito alcuni elementi di valutazione circa la definizione dei mercati rilevanti, l'analisi del grado di concorrenza riscontrato, nonché sugli impegni proposti da Google e ritenuti dall'AGCM idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, anche alla luce delle integrazioni successive al *market test*. In particolare, l'Autorità ha condiviso le valutazioni favorevoli dell'AGCM sulla definizione dei mercati rilevanti della raccolta pubblicitaria *online* e dell'intermediazione nella raccolta pubblicitaria *online*. Tuttavia, con riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria *online*, l'Autorità ha rilevato la necessità di un'analisi più dettagliata delle caratteristiche del mercato stesso e del segmento della raccolta di tipo *search*, anche al fine di un maggiore approfondimento sulla posizione detenuta da Google nel mercato stesso. In proposito, l'Autorità ha richiamato le considerazioni svolte in merito al mercato della raccolta pubblicitaria *online* e alle sue possibili segmentazioni nell'ambito della delibera n. 555/10/CONS (Individuazione dei mercati rilevanti del Sistema integrato delle comunicazioni), nonché il recente avvio dell'indagine conoscitiva sulla raccolta pubblicitaria.

Per quanto concerne gli impegni presentati da Google, l'Autorità, nell'esprimere parere favorevole circa la loro idoneità a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, ha precisato che nella valutazione della condotta abusiva riguardante le modalità di fissazione delle condizioni economiche praticate da Google ai propri Affiliati, l'analisi istruttoria dell'AGCM avrebbe dovuto riguardare non solo la trasparenza, bensì anche il livello delle percentuali di *revenue sharing* riconosciute agli editori affiliati alla rete *AdSense* e fissate, peraltro autonomamente, dal soggetto in posizione dominante, al fine di verificare l'idoneità delle stesse a consentire un reale sviluppo concorrenziale.

Nel marzo 2011, inoltre, l'Autorità ha espresso parere favorevole in merito al provvedimento dell'AGCM che ha reso obbligatori gli impegni assunti da Audipress nell'ambito nell'istruttoria *E Polis/Audipress* (procedimento A424), volta all'accertamento di presunte violazioni dell'art. 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE). L'Autorità, dopo aver condiviso la definizione dei mercati rilevanti effettuata dall'AGCM, si è espressa in merito all'idoneità degli impegni presentati da Audipress a rimuovere i profili anticoncorrenziali della condotta contestata. In particolare, l'Autorità ha ritenuto gli impegni presentati da Audipress idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e ha richiamato gli interventi da essa effettuati per favorire il funzionamento dei sistemi di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie. In particolare, l'Autorità ha citato la delibera n. 85/06/CSP, con cui ha formulato indirizzi relativi all'organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e alle metodologie utilizzate, nonché la delibera n. 81/10/CSP, in cui l'Autorità ha previsto specifiche misure e raccomandazioni in materia di rilevazione degli indici di lettura di quotidiani e periodici.

***Il rapporto con il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni***

È proseguita nell'anno di riferimento la attività di collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, in particolare con il Dipartimento per le comunicazioni, finalizzata allo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della digitalizzazione delle reti televisive (cfr. par. 3.10) e quella inerente la numerazione e le conseguenti specifiche tecniche per l'interconnessione delle reti.

In collaborazione con il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, sono state svolte consultazioni e audizioni sia della concessionaria pubblica sia delle associazioni di emittenti maggiormente rappresentative, nonché delle emittenti nazionali, riguardanti il procedimento per il completamento della revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione digitale terrestre.

L'Autorità, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, confermando il metodo di lavoro impostato nei precedenti anni, metodo applicato con successo per la avvenuta conversione alla tecnologia digitale delle aree tecniche di Sardegna, Piemonte occidentale, Valle d'Aosta, Trentino e Alto Adige, Lazio, Campania, ha convocato e condotto congiuntamente i tavoli tecnici riguardanti l'individuazione delle opportune procedure per il passaggio da analogico a digitale delle reti di diffusione televisiva terrestre per le aree tecniche n. 3 (Piemonte orientale e Lombardia), n. 5 (Emilia Romagna), n. 6 (Veneto) e n. 7 (Friuli V.G.), portando a compimento nei tempi previsti i procedimenti di pianificazione per la completa digitalizzazione di tutto il nord Italia, in modo da consentire al Ministero dello sviluppo economico la conseguente attività di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze.

Per quanto riguarda l'attività internazionale di coordinamento per l'uso delle risorse frequenziali utilizzabili per la radiodiffusione televisiva digitale, va rammentato che la Conferenza internazionale di pianificazione, svoltasi a Ginevra nel 2006, aveva assegnato ad ogni paese un numero minimo di risorse frequenziali utilizzabili (8 UHF + 2 VHF) per ogni area di servizio definita e proposta dai partecipanti.

Nelle norme che accompagnano l'accordo di Piano erano state stabilite le procedure per le modifiche e le integrazioni del Piano stesso, e con riferimento a tale ambito devono essere svolte le necessarie attività di consultazione e coordinamento con le amministrazioni dei paesi confinanti interessati.

Poiché le risorse frequenziali inizialmente previste nel Piano GE'06 erano largamente insufficienti per il soddisfacimento delle esigenze del mercato televisivo nazionale, il Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico ha posto in essere un'intensa attività di coordinamento e di incontri bilaterali con i Paesi confinanti per estendere la possibilità di un uso coordinato, quindi protetto e non interferenziale, di ulteriori risorse..

A tale attività di coordinamento del Dipartimento comunicazioni, l'Autorità ha dato e continua a dare tutto il suo supporto, con la costante partecipazione a tutti gli incontri bi-multilaterali con le altre amministrazioni estere interessate.

In particolare nel corso del 2010 sono stati svolti molteplici incontri con le rappresentanze delle amministrazioni di Francia, Svizzera, Slovenia, Croazia e Malta.

Nell'ambito delle problematiche concernenti la numerazione e gli impatti sulle reti è attiva una collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento

per le comunicazioni che vede da un lato la partecipazione di quest'ultimo alle riunioni del tavolo tecnico presso l'Autorità che si occupa delle problematiche relative all'implementazione del Piano nazionale di numerazione e analizza le proposte di innovazione ed integrazione del Piano stesso, e dall'altro la partecipazione dell'Autorità alla Commissione nazionale per la redazione di specifiche tecniche relative all'interconnessione delle reti di telecomunicazioni, che si occupa di mettere a punto accordi tra gli operatori ai fini della concreta realizzazione dell'interconnessione tra le reti in coerenza con le pertinenti delibere dell'Autorità.

### ■ 4.1.3. I rapporti con le università e gli enti di ricerca

L'attività di collaborazione istituzionale che unisce in modo sinergico l'Autorità e il mondo accademico e della ricerca attraverso la promozione di iniziative di interesse comune crea, nella salvaguardia delle rispettive specificità, occasioni preziose di crescita, di confronto e di condivisione.

Tale rete di rapporti con esperti e studiosi di settore induce una virtuosa e proficua collaborazione, che si concretizza nella reciproca contribuzione necessaria anche per la definizione congiunta di temi di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca comuni. Inoltre, nell'ottica di stimolare il confronto sulle tematiche più dibattute in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, l'Autorità organizza autonomamente o in collaborazione con le Università e gli Enti o Istituti di ricerca, convegni, giornate di studio e seminari rivolti prevalentemente agli addetti del settore.

In tale cornice si inserisce l'iniziativa formativa promossa dalla Direzione studi, ricerca e formazione che, nel progetto di alta formazione interdisciplinare (denominato "i Venerdì dell'Agcom") rivolto al personale dell'Autorità, ha previsto lo svolgimento di un ciclo di seminari di approfondimento su tematiche specifiche di interesse per l'Autorità. I seminari sono tenuti prevalentemente da relatori esterni provenienti dal mondo accademico e della ricerca. L'intero programma formativo è disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Le relazioni con il mondo accademico e i centri di ricerca nazionali e internazionali che l'Autorità cura al fine di valorizzare e presidiare il processo di evoluzione e innovazione tecnologica, di mercato e regolamentare nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche negli ultimi dodici mesi, sono state caratterizzate da risultati proficui che confermano lo spessore e l'alto livello di tali rapporti.

Con specifico riguardo ai rapporti con gli Enti di ricerca, come per il precedente anno, nel 2010, sono proseguiti i rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Fondazione Ugo Bordoni formalizzati da una Convenzione, della durata di tre anni, stipulata nel 2009. L'Autorità, infatti, avuto riguardo delle professionalità tecnico-scientifiche e delle esperienze possedute dalla Fondazione, ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di tale istituzione per alcune attività di studio e analisi di natura tecnica e scientifica nelle materie di proprio interesse.

Le attività affidate alla Fondazione, a supporto dell'Autorità, sono state definite in appositi progetti esecutivi la cui ultimazione è prevista entro la primavera del corrente anno.

I progetti esecutivi di ricerca attualmente in corso riguardano:

- l'ottimizzazione dei progetti di impianto di trasmettitori televisivi, ai fini della massimizzazione dell'efficienza d'uso della risorsa radioelettrica e del rispetto dei vincoli di coordinamento internazionali (di seguito, progetto Frequenze);
- il controllo dei livelli acustici dei messaggi pubblicitari e delle televendite;
- la qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali (QoS Mobile).

Le attività condotte nell'ambito del progetto "Frequenze" sono dedicate all'approfondimento dei temi concernenti l'ottimizzazione dei trasmettitori televisivi, sia globalmente, a livello di rete, sia singolarmente a livello di impianto. Lo studio consiste nell'analisi delle reti *Single Frequency Network* (SFN) per i sistemi televisivi digitali, evidenziandone i vantaggi rispetto alle reti multifrequenza (MFN) e i possibili problemi realizzativi; inoltre, sono discussi i benefici in termini di efficienza spettrale derivanti dall'impiego di reti SFN. Infine, nell'ambito del tema dell'interferenza elettromagnetica, il progetto approfondisce le questioni inerenti alla propagazione elettromagnetica e gli effetti delle caratteristiche dei diagrammi di antenna. Relativamente al progetto "Controllo dei livelli acustici dei messaggi pubblicitari e delle televendite", la FUB ha progettato un prototipo *software* per l'esecuzione di misure sperimentali circa il livello sonoro delle pubblicità e sta conducendo la prima campagna di rilevazione. Infine, l'attività del progetto "QoS Mobile" è articolata in due fasi principali. La prima riguarda l'analisi dell'attuale panorama di indicatori che possono essere utilizzati al fine di misurare la QoS, con specifica attenzione alle particolarità dei sistemi mobili. La seconda linea di attività riguarda, da un lato, l'approfondimento delle possibili tecniche di misura esistenti ed in uso attualmente sul mercato; dall'altro lato, la focalizzazione delle ricerche sui servizi dati e sul segmento di accesso (rete mobile, nelle sue parti radio e wired).

Le attività di coordinamento e la verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, affidate ad un Gruppo di Lavoro interdipartimentale costituito da dirigenti e funzionari di diverse Direzioni dell'Autorità, si sono concretizzate in numerosi incontri e riunioni plenarie (con cadenza mensile) che hanno rappresentato importanti occasioni per stimolare il dibattito su temi complessi quali quelli in esame attraverso il confronto con interlocutori con caratteristiche e identità diverse.

L'interazione con il mondo accademico rappresenta un altro filone caratterizzato dai costanti ed ininterrotti rapporti che l'Autorità conserva con le principali università italiane. In questo ambito, si iscrive il sostegno erogato alle università a supporto dello svolgimento di master post-universitari, al fine di promuovere il processo di formazione nelle materie di interesse dell'Autorità.

L'Autorità, infatti, seleziona periodicamente master post-universitari istituiti da università italiane, attraverso appositi Avvisi di selezione pubblicati sul sito web dell'Autorità. Al riguardo, in esito alla selezione di dieci master post universitari, istituiti presso le università italiane negli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010, nell'anno 2010, l'Autorità ha ospitato studenti presso i propri uffici di Napoli e Roma per lo svolgimento di uno stage, alcuni dei quali sono ancora in corso.

Nei prossimi mesi, sarà esaminata la procedura di selezione per l'individuazione dei Master post universitari cui concedere il sostegno per l'anno accademico 2011-2012.

Ultimo ma non meno importante esempio significativo dei rapporti tessuti con il mondo della ricerca, volto ad assicurare collaborazioni strutturali, è rappresentato dalla

promozione da parte dell'Autorità di progetti di studio e ricerca da svolgersi in collaborazione con le istituzioni universitarie pubbliche e private e gli enti pubblici di ricerca.

In tale ambito assume particolare rilievo il programma di ricerca "Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga" (ISBUL), gestito dalla Direzione Studi, ricerca e formazione dell'Autorità con la collaborazione di alcuni dei principali atenei italiani, le cui attività si sono svolte tra la fine del 2008 e gli inizi 2010. Al riguardo, allo scopo di dare adeguata promozione dei temi sviluppati in tale programma, di estremo interesse per l'economia del Paese, l'Autorità, è impegnata a partecipare e a organizzare eventi di discussione sull'argomento delle *Next Generation Network* (NGN), eventualmente in collaborazione con il Comitato NGN dell'Autorità, anche in sedi internazionali presso organizzazioni come l'*Institute of Electrical and Electronic Engineers* (IEEE) e l'*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Completato il programma di ricerca ISBUL, l'Autorità, attraverso la realizzazione del programma di ricerca "Servizi e Contenuti per le Reti di Prossima Generazione" (SCREEN), avviato a dicembre 2010, ha inteso consolidare il proprio presidio permanente sulle tematiche relative agli aspetti economici, tecnici e socio-giuridici delle reti di nuova generazione. L'iniziativa attuale, quindi, promossa dalla Direzione Studi, ricerca e formazione, prevede lo svolgimento di attività di studio e approfondimento alla luce dell'attuale scenario tecnologico, economico e giuridico che investe il tema delle reti a banda ultralarga e, contestualmente, delle problematiche legate al *Future Internet*. I dettagli del programma di ricerca SCREEN sono riportati nel paragrafo successivo.

#### ■ 4.1.4. Il programma di ricerca "Servizi e Contenuti per le Reti di Nuova Generazione"

L'Autorità con la delibera n. 676/10/CONS ha avviato il programma di ricerca "Servizi e Contenuti per le reti di Nuova Generazione" (SCREEN).

Con tale programma, l'Autorità ha inteso consolidare le proprie attività di ricerca sulle tematiche relative agli aspetti economici, tecnici e socio-giuridici delle reti di nuova generazione, con particolare riguardo alle problematiche inerenti ai servizi, ai contenuti e alle applicazioni fruibili tramite le nuove reti. Il programma di ricerca SCREEN, difatti, si inserisce nel solco tracciato dal precedente programma di ricerca "Infrastrutture e servizi a banda larga e ultra larga" (ISBUL, il cui rapporto finale è stato approvato con la delibera n. 125/10/CONS) svolto in collaborazione con istituzioni universitarie pubbliche e private ed enti pubblici di ricerca, promosso al fine di fondare, nell'interesse pubblico, un presidio permanente dell'Autorità sulle tematiche scientifiche, tecnologiche, economiche e normative relative alle reti NGN. I risultati conseguiti con il programma di ricerca ISBUL in ambito scientifico interno e internazionale hanno indotto l'Autorità a proseguire nell'approfondimento dei temi riguardanti i contenuti diffusi attraverso le reti di nuova generazione.


Il programma di ricerca SCREEN presenta carattere multidisciplinare e promuove l'analisi di temi connessi all'*information society*, con riguardo: ai contenuti informativi veicolati e agli utenti coinvolti, singolarmente e collettivamente; agli aspetti caratterizzanti i mercati dei servizi digitali, alla domanda e all'offerta, nonché alle reci-

proche dinamiche di interazione; ai possibili scenari evolutivi della rete internet. Il programma si inserisce, pertanto, nel più ampio dibattito introdotto a livello comunitario (cfr. ad esempio, *OECD Seoul Declaration for the Future of the Internet Economy; Digital Agenda for Europe*).

Inoltre, nel programma SCREEN sono state inserite un complesso di attività di ricerca atte a delineare i percorsi di evoluzione di numerosi ambiti (quali ad esempio la *network neutrality*, i contenuti digitali e il diritto d'autore nelle comunicazioni elettroniche), nella prospettiva del prossimo sviluppo delle reti a banda ultralarga e del progressivo diffondersi del *Future Internet*, anche a supporto di future decisioni dell'Autorità.

L'articolazione del programma prevede quattro progetti interdisciplinari o *work packages* (Figura 4.1), ciascuno dei quali articolato in attività o *task*. I singoli *task* prevedono a loro volta sottoattività di approfondimento tecnico, socio-economico, giuridico e regolamentare.

■ **Figura 4.1.** Il programma di ricerca SCREEN



Fonte: Autorità

Il WP 1 "La società dell'informazione: utenti, contenuti e social network" intende analizzare le problematiche tecnologiche, socio-economiche e giuridiche, connesse al tema dell'*individuo digitale* e dei beni immateriali che egli stesso produce. In particolare, si vogliono esaminare le criticità relative alla tutela degli utenti, intesi non solo quali utilizzatori di contenuti digitali ma anche quali produttori degli stessi (*prosumer*). Nel WP 2 "La domanda di servizi digitali" si intende fornire una rassegna degli interventi promossi fin qui per il contrasto del *digital divide* sia in Italia sia a livello internazionale. L'obiettivo è pervenire a concrete indicazioni di *policy* per favorire la pianificazione e la razionalizzazione degli interventi. Il WP 3 "L'offerta di servizi digitali e Future Internet" si concentra sulle problematiche di sviluppo di servizi in rete correlate alla

futura disponibilità di banda e alle piattaforme abilitative della loro erogazione. Un ulteriore profilo di interesse riguarda il futuro assetto della rete internet e la sua capacità di sostenere lo sviluppo economico e sociale a livello globale anche mediante adeguati modelli di *business*, di *policy* e regolamentazione. Il WP 4 "I mercati di servizi e contenuti digitali", a partire dalle principali innovazioni registrate nell'economia di internet, con una particolare attenzione a quelle in grado di migliorare la competitività delle imprese e di promuovere la crescita e lo sviluppo, esamina le prospettive concorrenziali e l'evoluzione dei mercati.

L'attività di ricerca del WP 1 e del WP 2 è condotta direttamente dalla Direzione Studi, ricerca e formazione, e prevede la costituzione di gruppi di lavoro interni. Il WP 3 e il WP 4 sono in corso di assegnazione alle università o enti pubblici di ricerca, attraverso la selezione indetta con la delibera n. 676/10/CONS. La supervisione dei lavori affidati all'esterno sarà effettuata da appositi gruppi interni all'Autorità coordinati dalla Direzione Studi, ricerca e formazione. L'avvio delle attività (*kick off meeting*) in collaborazione con le università è previsto prima della pausa estiva.

#### ■ 4.1.5. La Guardia di finanza e la Polizia postale e delle comunicazioni

##### *La Guardia di finanza*

La Guardia di finanza, quale polizia economico-finanziaria a presidio della libertà negoziale, della libertà d'impresa e del libero mercato, svolge importanti funzioni – oltre che a tutela delle ragioni del prelievo – anche nei settori radiotelevisivo, delle comunicazioni elettroniche e dell'editoria.

Ciò in virtù delle norme di riferimento e del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e la Guardia di finanza che, attraverso il Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria, inquadrato nelle Unità Speciali, assicura ogni possibile forma di sinergia e professionalità in grado di incidere in maniera determinante sulla qualità degli interventi e sulla loro efficacia.

Il rapporto di collaborazione, nel periodo considerato (1 maggio 2010 – 30 aprile 2011), si è incentrato sui seguenti segmenti operativi: canone di concessione dovuto dalle imprese radiotelevisive, contributo dovuto all'Autorità dagli operatori di settore, parità di accesso ai mezzi di informazione, posizioni di controllo o collegamento nell'editoria, pubblicità radiotelevisiva, garanzie dei minori e degli utenti, diritto d'autore in ambito informatico ed audiovisivo.

Le capacità operative del Nucleo Speciale si sono sviluppate anche di iniziativa, con il contributo dell'Ufficio Operazioni del Comando Unità Speciali, nella duplice proiezione di analisi di contesto e di rischio delle aree di competenza dell'Autorità.

Nell'anno di riferimento, il Nucleo Speciale ha concluso 362 accertamenti. Di questi, 208 scaturiti da apposite deleghe di collaborazione con l'Autorità, in virtù del Protocollo d'Intesa stipulato con la Guardia di finanza. Sono state segnalate all'Autorità 1.483 irregolarità di natura amministrativa (di cui 835 riferite al contributo dovuto dagli operatori delle comunicazioni). I soggetti denunciati all'Autorità giudiziaria sono stati 18.

Canone di concessione dovuto dalle imprese radiotelevisive, ai sensi dell'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

L'attività ispettiva del Nucleo Speciale, nel comparto in esame, si caratterizza per una verifica degli aspetti contabili e gestionali dei soggetti obbligati, al fine di determinare l'importo del canone dovuto (pari all'1% del fatturato per le emittenti televisive nazionali, con tetti massimi nel caso di altre tipologie di emittenti).

In tale prospettiva, è stato predisposto un *data-base* contenente i soggetti operanti nel settore, come rilevati dalle concessioni rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità di garanzia, allo scopo di individuare le imprese radiotelevisive non in regola con il versamento del canone.

Gli interventi eseguiti nei confronti di alcune imprese televisive nazionali hanno permesso di scoprire rilevanti casi di evasione della contribuzione in parola.

Le risultanze dei controlli sono state segnalate dall'Autorità di garanzia al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni.

Contributo dovuto all'Autorità dagli operatori di settore, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Il Nucleo Speciale, nel periodo considerato, ha eseguito numerosi accertamenti nei confronti degli operatori delle comunicazioni, per riscontrare gli aspetti contabili e gestionali dei soggetti ispezionati, al fine di determinare l'importo e il pagamento del contributo dovuto di cui alla legge n. 266/2005 (pari all'1,80 per mille dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dagli operatori di settore).

In particolare, la campagna di controlli – svolta unitamente a funzionari dell'Autorità – ha interessato le emittenti radiotelevisive, gli operatori dell'editoria, le concessionarie di pubblicità ed i produttori di programmi radiotelevisivi.

L'azione di servizio in argomento sta attualmente riguardando i primari fornitori di servizi pubblici di telefonia ed i fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

Parità di accesso ai mezzi di informazione (cosiddetta "par condicio")

In base alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, al Protocollo d'Intesa e alle disposizioni regolamentari di volta in volta emanate dall'Autorità, il Nucleo speciale fornisce un significativo contributo all'unità *par condicio* per le attività di:

- acquisizione di supporti magnetici e di pubblicazioni;
- gestione delle segnalazioni relative ad emittenti e pubblicazioni locali, interfacciandosi, a seconda delle esigenze, con i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza;
- diretta assistenza attraverso aliquote di personale.

Questo avviene durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Nel periodo di riferimento, il Nucleo Speciale ha fornito collaborazione in ordine a 8 denunce di violazioni in materia.

Posizioni di controllo o collegamento tra imprese richiedenti i contributi per l'editoria

Con specifiche deleghe, l'Autorità di garanzia ha richiesto al Nucleo Speciale accertamenti nei confronti di diversi editori che avevano richiesto i contributi per l'edi-

toria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Gli approfondimenti svolti sono stati diretti a rilevare l'esistenza di eventuali situazioni suscettibili di essere considerate quali ipotesi di controllo o collegamento tra imprese richiedenti i contributi non dichiarate al Registro degli operatori di comunicazione.

Dalle risultanze acquisite sono emerse situazioni di fatto configuranti fattispecie di controllo, che l'Autorità ha segnalato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri per le valutazioni in ordine all'erogazione delle provvidenze della specie.

A tal riguardo, si evidenzia che – con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 – è stato emanato il "Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, l'art. 5 del regolamento stabilisce che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria richiede all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la regolarità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione e l'attestazione dell'assenza delle situazioni di controllo e collegamento, ostative all'erogazione dei contributi.

#### Pubblicità radiotelevisiva

Il Nucleo Speciale, sia su delega dell'Autorità di garanzia che d'iniziativa, ha svolto controlli nei confronti di emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, ai sensi degli artt. 37 e 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici), nonché della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001.

Attraverso l'attività di monitoraggio, che ha riguardato l'affollamento, il posizionamento ed i mini-spot, sono state rilevate numerose violazioni alla normativa di settore, segnalate alla competente Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità di garanzia per l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori.

In tale contesto, significativa è stata la campagna di controlli sulle interruzioni pubblicitarie durante le partite di calcio delle competizioni internazionali nei confronti delle emittenti televisive titolari dei relativi diritti di diffusione.

#### Garanzie dei minori e degli utenti

I controlli sulla programmazione televisiva hanno lo scopo di consentire all'Autorità di garanzia l'esercizio del potere di vigilanza ad essa attribuito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'eventuale potestà sanzionatoria conseguente all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Nel contesto in parola, l'attività ispettiva del Nucleo Speciale si sostanzia nel monitoraggio della programmazione irradiata dalle emittenti televisive e radiofoniche (nazionali e locali, pubbliche e private), che sono tenute a rispettare – nell'ambito dei programmi di intrattenimento – i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia dell'utenza.

Le aree di monitoraggio hanno riguardato principalmente:

- la tutela dei minori (art. 34 del d. lgs. n. 177/2005);
- le televendite (art. 40 del d. lgs. n. 177/2005);

- la cartomanzia e le lotterie (delibera Agcom n. 538/01/CSP);
- le sponsorizzazioni (art. 39 del d. lgs. n. 177/2005).

Nel periodo considerato, l'attività investigativa svolta dal Nucleo Speciale, sia su delega che d'iniziativa, ha consentito di rilevare numerose violazioni alla normativa di settore, segnalate all'Autorità di garanzia.

Tra le condotte individuate come illecite risultano la messa in onda di trasmissioni pregiudizievoli dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e quelle di contenuto pornografico in fascia notturna.

#### *Diritto d'autore in ambito informatico ed audiovisivo*

In materia di tutela del diritto d'autore, il Nucleo Speciale, la Direzione dei servizi antipirateria della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) e il Servizio ispettivo dell'Autorità hanno condotto una incisiva e penetrante azione di controllo che ha riguardato lo sfruttamento economico dell'opera d'autore da parte di emittenti radiofoniche e televisive.

L'operazione denominata "Onde anomale 2", svolta nel periodo considerato, si è conclusa con rilevanti risultati, confermando la necessità di una sinergica attività di analisi, monitoraggio e contrasto da parte degli organismi demandati, a vario titolo, alla vigilanza di un settore che, con la diffusione dell'economia digitale, offre mutate modalità di fruizione dei contenuti da parte degli utenti.

#### **La Polizia postale e delle comunicazioni**

La Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni, nel periodo maggio 2010 – aprile 2011, ha collaborato con l'Autorità nell'ambito del vigente protocollo d'intesa per lo svolgimento delle attività di verifica sulle infrastrutture e reti di telecomunicazione e dei connessi servizi e prodotti, nonché sulla verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori.

In tale contesto, anche sulla scorta di segnalazioni pervenute all'Autorità da parte degli utenti, la Sezione di Polizia postale ha prestato ausilio all'Autorità nell'espletamento delle attività ispettive d'istituto, avviate sull'intero territorio nazionale nei confronti degli operatori di telefonia più rappresentativi. Tale attività è stata finalizzata a verificare il rispetto della normativa regolamentare di settore, in materia di corretto utilizzo delle numerazioni orientando la propria azione, in particolare, a tutela dell'utenza. Con specifico riferimento ai servizi offerti mediante l'utilizzo di numerazioni non geografiche, sono stati approfonditi, i rapporti sussistenti tra operatori di telefonia e società terze.

Le attività di verifica hanno inizialmente comportato l'effettuazione di una serie di prove telefoniche sulle numerazioni con codici 178 rientranti nella numerazione per "servizi di numero unico o personale" (introdotte dall'art. 18 comma 1, dall'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR) e quelle con codici 895, rientranti nella numerazione per "servizi a sovrapprezzo" (destinate a "servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale" introdotte, in questo caso, dal successivo art. 19 comma 1, lett. B del medesimo disposto regolamentare). In tale contesto, è stata, inoltre, effettuata l'estrazione dei dati contabili relativi ai rapporti commerciali sottostanti l'utilizzo delle suddette tipologie di numerazioni, approfondendo fra l'altro le modalità di ripartizione degli utili (cd. *revenue sharing*).

Su un altro fronte, la Sezione ha collaborato con l'Autorità in occasione delle attività ispettive svolte presso le società esercenti attività di servizi telefonici di contatto in conto terzi approfondendo le diverse tipologie di committenza (cd. *call center*).

Nello specifico, da parte di più di un operatore di comunicazione, si è riscontrato il ricorso ad imprese esterne per la fornitura di servizi di supporto orientati ad incrementare le vendite (cd. *outsourcing*). Verifiche mirate sono state effettuate anche in capo alle modalità operative di assistenza telefonica ai clienti effettuate per il tramite dei numeri verdi gratuiti, al fine di appurare la correttezza delle modalità di contatto ed offerta di prodotti e servizi forniti all'utente finale (*teleselling* e *caring*).

I suddetti accertamenti sono stati orientati a riscontrare la sussistenza di eventuali difformità: sia riguardanti il costo delle chiamate dirette verso alcune numerazioni (rispetto all'applicazione delle tariffe pubblicizzate dagli operatori stessi), sia concernenti l'assenza o l'incompletezza delle informazioni fornite dal messaggio di presentazione gratuito, che deve precedere le chiamate medesime.

Sono state effettuate prove telefoniche, svolte in collaborazione con l'Autorità, in ordine alle numerazioni geografiche e satellitari con monitoraggi da reti fisse e mobili, finalizzate ad accertare la conformità, ai disposti regolamentari, del messaggio informativo iniziale, dei servizi offerti e della tariffazione applicata.

Altre attività di monitoraggio telefonico, sulle numerazioni riferite ai codici 894 (da rete fissa) e 477 e/o 472 (da rete mobile per invio di sms), hanno riguardato il servizio di televoto, abbinato a due programmi televisivi, nonché alla competizione canora denominata "Festival di Sanremo" trasmessa in eurovisione dalla concessionaria del servizio televisivo pubblico nazionale. Tale attività è stata finalizzata alla verifica della corretta applicazione del regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, approvato con la delibera n. 38/11/CONS dell'Autorità, interessata in seguito per le valutazioni di merito.

Nell'ambito delle attività di conciliazione dei dati della Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione, nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale (cd. "catasto delle frequenze"), sono stati svolti, sempre in collaborazione con i funzionari dell'Autorità, una serie di sopralluoghi presso gli impianti radiotelevisivi, serventi i capoluoghi di regione ovvero di provincia più significativi. Tali sopralluoghi sono stati finalizzati ad effettuare una preliminare verifica tecnico-amministrativa degli impianti ivi ubicati, strumentale allo *switch-off* televisivo, da analogico a digitale, fissato per il 2012 per le regioni di riferimento.

Nel periodo di riferimento, sono state avviate, d'iniziativa, una serie di campagne di monitoraggio sulla programmazione televisiva. Tale attività è stata finalizzata alla verifica della conformità della programmazione veicolata con riferimento alle norme che disciplinano la tutela dei minori. I monitoraggi effettuati hanno riguardato le trasmissioni di alcune serie di cartoni animati, film e programmi televisivi, ai fini della verifica della correttezza del linguaggio e/o delle immagini diffuse rispetto alla particolare tipologia di pubblico cui erano dirette. Gli esiti di tali accertamenti sono stati rimessi all'Autorità per le valutazioni di competenza.

La Polizia postale e delle comunicazioni ha eseguito, altresì, attività di monitoraggio su televendite di suonerie per cellulari, con l'utilizzo di numerazioni a sovrapprezzo, messe in onda da emittenti televisive locali e satellitari. Tale tipologia di prodotti veniva offerta nell'ambito di un contesto di apparenti giochi a premi che inducevano l'ascoltatore a partecipare rappresentando la possibilità di vincite in denaro. Siffatte verifiche si concludevano interessando la locale Procura della Repubblica per l'appro-

fondimento degli eventuali profili di natura penale, nonché l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che, udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, emetteva provvedimento sanzionatorio nei confronti di due società editrici e televisive, per pratica commerciale scorretta effettuata in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, commi 1 e 2, nonché 23, lettera m), del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui essa è destinata. In particolare, la pratica commerciale in argomento, era ritenuta ingannevole, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice del consumo, in quanto la apparente ricostruzione di un contesto di giochi a premi, nella sua rappresentazione complessiva, era suscettibile di ingenerare artificiosamente nei consumatori un erroneo convincimento circa la effettiva natura della specifica trasmissione televisiva caratterizzata: non già da un gioco a premi, bensì da una televendita di contenuti multimediali a tariffazione aggiunta.

Sono state, altresì, compiute d'iniziativa, attività di monitoraggio dei palinsesti televisivi, finalizzate alla verifica dei limiti di affollamento orario e giornaliero e del posizionamento delle interruzioni pubblicitarie all'interno dei programmi, irradiati dalle emittenti televisive nazionali, sia del servizio pubblico che privato.

Si soggiunge, inoltre, che la Polizia postale ha svolto servizi di monitoraggio della rete internet, in occasione delle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, finalizzati ad individuare eventuali azioni dimostrative e manifestazioni di protesta in programma e la pianificazione di attacchi informatici in danno dei siti e dei sistemi appartenenti agli organi istituzionali interessati dalla competizione elettorale. Il personale della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni ha, inoltre, svolto funzioni di pronto impiego per le eventuali esigenze di Polizia giudiziaria e supporto operativo all'attività di vigilanza di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Infine, sono state oggetto di indagini le attivazioni non richieste di utenze mobili, ad opera di ignoti, sulla rete di uno degli operatori telefonici operante sul territorio nazionale. L'indagine evidenziava le modalità con cui venivano effettuati i contratti di telefonia, a nome di ignari clienti, da parte di *promoter* che stipulavano contratti di rivendita *door to door consumer* di prodotti di telefonia. L'indagine si concludeva con l'individuazione dei responsabili che venivano segnalati alla competente procura della Repubblica.

La Sezione di Polizia postale ha svolto attività di Polizia amministrativa su 28 segnalazioni per servizi audiotex, su 36 segnalazioni relative al settore delle telecomunicazioni e su 88 segnalazioni concernenti il settore della telefonia. L'attività di polizia giudiziaria ha riguardato complessivamente 119 denunce, comprendenti frodi informatiche, clonazione di carte di credito e bancomat, patite prevalentemente attraverso siti Internet, operanti con modalità di vendita a mezzo d'asta e 49 denunce relative a fatti costituenti reati di natura ordinaria.

La Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito delle materie di competenza istituzionale affini a quelle dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha intrapreso, attraverso le articolazioni periferiche, attività concernenti il diritto d'autore, controllando 195 esercizi pubblici, denunciando 29 persone, elevando 51 sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 79.973, sequestrando, inoltre, 2.863 Gbyte di materiale informatico, monitorando 358 spazi virtuali, rilevandone 3 con contenuti illeciti. Nell'ambito del settore della telefonia ha ricevuto 3004 denunce, concernenti rispettivamente la telefonia fissa e mobile; ha denunciato 294 persone.